

Dispositivo

- 1) L'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione.
- 2) In circostanze come quelle della causa principale, l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB

(Causa C-111/08) (¹)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze — Ambito di applicazione — Fallimenti)

(2009/C 205/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: SCT Industri AB i likvidation

Convenuta: Alpenblume AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Sentenza di un giudice dello Stato membro A che dichiara l'incompetenza del curatore di una procedura fallimentare condotta nello Stato membro B a disporre dei beni della società fallita situati nello Stato membro A — Azione di rivendicazione esperita dalla società cessionaria per recuperare le quote di una società che aveva acquisito nell'ambito della procedura fallimentare, ma che sono state riprese dalla società cedente in applicazione della sentenza di annullamento della cessione

Dispositivo

L'eccezione prevista all'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in ma-

teria civile e commerciale, dev'essere interpretata nel senso che essa si applica ad una decisione resa da un giudice di uno Stato membro A relativamente all'iscrizione del diritto di proprietà sulle quote sociali emesse da una società con sede sociale nello Stato membro A, secondo la quale la cessione delle dette quote deve essere considerata nulla in quanto il giudice dello Stato membro A non riconosce i poteri di un curatore di uno Stato membro B nel quadro di una procedura fallimentare svolta e conclusa nello Stato membro B.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation

(Causa C-204/08) (¹)

[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) — Convenzione di Montreal — Art. 33, n. 1 — Trasporti aerei — Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli — Luogo di esecuzione della prestazione — Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro]

(2009/C 205/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Peter Rehder

Convenuta: Air Baltic Corporation

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Indennizzo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 261/2004, che un passeggero residente in uno Stato membro reclama da un vettore aereo avente sede in un altro Stato membro a seguito dell'annullamento di un volo tra il primo Stato membro e un terzo Stato membro — Accertamento della competenza dei giudici dello Stato membro in cui risiede il passeggero — Determinazione del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto»

Dispositivo

L'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all'altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un'unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell'attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo quali indicati in detto contratto.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-272/08) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/83/CE —
Diritto di asilo — Mancata trasposizione entro il termine
prescritto)**

(2009/C 205/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme

minime sul contenuto della protezione riconosciuta, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 209 del 15.8.2008.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 luglio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht München — Germania) — Zino Davidoff
SA/Bundesfinanzdirektion Südost**

(Causa C-302/08) (¹)

**[Marchi — Registrazione internazionale — Protocollo relativo
all'Intesa di Madrid — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art.
146 — Identità degli effetti di una registrazione internazio-
nale e di un marchio comunitario all'interno della Comunità
— Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Art. 5, n. 4 — Merci
sospettate di violare un marchio — Intervento delle autorità
doganali — Titolare di un marchio comunitario — Diritto di
ottenere l'intervento anche in Stati membri diversi da quello
destinatario della domanda d'intervento — Estensione al tito-
lare di una registrazione internazionale]**

(2009/C 205/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Zino Davidoff SA

Convenuta: Bundesfinanzdirektion Südost

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione dell'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Diritto previsto solo per i titolari di marchi comunitari di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali mirante ad ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro nel quale essa è presentata, l'intervento delle autorità doganali di un altro Stato membro o di diversi altri Stati membri — Estensione di questo diritto ai titolari dei marchi registrati a livello internazionale ai sensi dell'art. 146 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario — Effetti giuridici dell'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi